



**Nuove disposizioni regionali in materia di
centri di raccolta dei rifiuti urbani
a seguito della disciplina introdotta dal DM. 8 aprile 2008
come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.**

Va premesso che le presenti "nuove disposizioni" sono state redatte con l'intento di produrre e mettere a disposizione dei soggetti interessati uno strumento più snello di quello inserito nella DGR. n. 769/05 in quanto, a differenza del quadro di riferimento normativo nazionale del 2005, i recenti decreti ministeriali - D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 - contengono indicazioni sugli aspetti autorizzativi, realizzativi e gestionali in materia di centri di raccolta già, di per sé, sufficientemente esaustivi.

1. Innanzitutto, le aree in parola, secondo la nuova dizione introdotta dal D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, devono essere definite come "centri di raccolta" dei rifiuti urbani comunali ed intercomunali e continuano ad avere la connotazione di "aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche".
2. I nuovi centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1, lettera cc) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono essere approvati sotto l'aspetto urbanistico/edilizio dal Comune territorialmente competente che ne accerta la conformità ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e la coerenza con la pianificazione di settore operata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
3. I centri di raccolta già realizzati, ed autorizzati ai sensi dell'art. 29 della L. R. n. 3/2000, possono continuare a ricevere le tipologie di rifiuti per cui sono stati autorizzati anche se non espressamente ricomprese nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 sino alla scadenza dell'autorizzazione in essere; rimane l'obbligo di procedere con l'adeguamento sotto l'aspetto gestionale a quanto stabilito dal succitato Decreto ministeriale nei termini stabiliti dal Decreto stesso.
4. I centri di raccolta richiamati al precedente punto 3), una volta decaduta l'autorizzazione in essere, potranno continuare l'attività fino a quel momento svolta, senza necessità di una nuova autorizzazione purché, sotto l'aspetto urbanistico/edilizio e gestionale risultino pienamente aderenti a quanto previsto al D. M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.
5. Va da sé che, come precisato nel chiarimento formulato dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, prot. 656/ALBO/PRES. del 28 ottobre 2008, i comuni che intendano gestire direttamente, o continuare la gestione diretta - con l'impiego di proprio personale dipendente appositamente formato - dei propri centri di raccolta non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l'attività corrispondente. Conseguentemente, il soggetto che garantisce la sorveglianza del centro di raccolta come disciplinato dall'Allegato 1, punto 4.3 (4.3 - *Il centro deve garantire: a) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso incidenti; b) la sorveglianza durante le*



ore di apertura.) è da intendersi il soggetto gestore su cui ricade l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

6. I soggetti gestori dei centri di raccolta, ovvero il Comune di cui al precedente punto 5) - nel caso di gestione diretta del proprio centro di raccolta - hanno facoltà di chiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto urbano i cui codici CER di riferimento non sono attualmente contemplati nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009; le province valuteranno sotto il profilo istruttorio le istanze in tal senso avanzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L. R. n. 3/2000, e successive modifiche e integrazioni. Va da sé che, se richiesto, potrà essere autorizzato dalla Provincia anche il conferimento, nel centro di raccolta, del cosiddetto "spazzamento stradale" (CER 200303) derivato dalle operazioni di pulizia delle strade nonché i "rifiuti urbani misti" (CER 200301) limitatamente a quelli abbandonati su strade e aree pubbliche e/o derivanti dalla pulizia delle medesime.
7. Sempre relativamente ai nuovi centri di raccolta, questi, di norma, dovranno rispettare le distanze minime di metri 100 dalle abitazioni; si intende comunque salvaguardata la possibilità di realizzare, laddove ricorrano motivate ragioni di natura tecnica, gestionale ed economica, centri di raccolta anche a distanze inferiori a quelle su indicate, fermo restando che tale scelta dovrà comunque garantire un elevato livello di tutela ambientale e della salute umana.
8. Per quanto riguarda invece la distanza di metri 200 dai pozzi per la captazione di acqua idropotabile non sono possibili deroghe; dovranno essere rispettati i vincoli previsti per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee - destinate al consumo umano - già contemplati nelle indicazioni che la Giunta regionale ha inserito nel Piano regionale di tutela delle acque, attualmente in corso di approvazione.
9. Va esclusa inoltre la localizzazione dei nuovi centri di raccolta entro la fascia di rispetto cimiteriale ex art. 388 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. e nelle aree incompatibili individuate dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico ex L. 18 maggio 1989 n. 183, e successive modifiche e integrazioni; nel caso in cui la localizzazione riguardi aree sottoposte alla vigente normativa in materia di Valutazione d'INCidenza Ambientale (VINCA) o per le quali è prescritta l'autorizzazione paesaggistica dovranno essere osservate, da parte del Comune, le procedure amministrative previste dalle rispettive discipline statali o regionali.
10. Fatto salvo quanto prescritto ai precedenti punti 7), 8) e 9) i nuovi centri di raccolta vanno localizzati sul territorio in modo da essere facilmente raggiungibili dagli utenti serviti; in particolare, nel caso di centri di raccolta consortili a servizio di più Comuni, gli stessi dovranno essere preferibilmente collocati in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati dei diversi Comuni consorziati.
11. La viabilità di collegamento tra i nuovi centri di raccolta e le aree urbane da essi servite deve essere adeguata a sostenere la circolazione delle autovetture e dei piccoli automezzi pubblici e privati che vi conferiscono direttamente i rifiuti, nonché dei mezzi pesanti che provvedono al carico del materiale ed al successivo trasporto verso gli impianti di recupero o di smaltimento.
12. I nuovi centri di raccolta andranno di norma realizzati su aree pianeggianti e su terreni con caratteristiche geotecniche idonee a sopportare i carichi delle eventuali platee in calcestruzzo realizzate per l'impermeabilizzazione dell'area, nonché dei contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti e degli automezzi pesanti utilizzati per il loro allontanamento dagli stessi centri di raccolta; va da sé che nelle zone di montagna si potrà realizzare un sistema a gradoni ove richiesto dall'orografia del sito.
13. I giorni e gli orari di apertura al pubblico dei centri di raccolta devono essere stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti da essi serviti; a tal fine è consigliata l'apertura pomeridiana e l'apertura anche il sabato e/o la domenica.
14. È opportuno adottare misure finalizzate ad impedire l'esposizione dei RAEE depositati nei centri di raccolta agli agenti atmosferici con particolare riferimento alle acque meteoriche.
15. I gestori dei nuovi centri di raccolta e di quelli esistenti, oltre al rispetto dell'art. 2 della Delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 20.07.2009 - in materia di prestazione di idonea garanzia finanziaria per



l'iscrizione alla specifica categoria - devono inoltre prestare, a favore del Comune competente per territorio, idonea polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), alla stregua di quanto già previsto nella D.G.R. n. 2528 del 14.07.1999; qualora invece il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune e nel caso in cui risulti in possesso dell'autorizzazione ex art. 29 della L. R. n. 3/2000, la suddetta polizza dovrà essere accesa a favore della Provincia competente per territorio.

16. Per quanto concerne le movimentazioni dei rifiuti nel centro di raccolta si fa presente che vige l'obbligo di indicare nella scheda di cui al D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal richiamato D.M., i rifiuti di provenienza non domestica e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, il nominativo del soggetto o dell'azienda che conferisce al centro di raccolta, il codice fiscale (o partita Iva) e la targa del mezzo che conferisce; l'utenza "domestica", invece, non è tenuta a riportare nella scheda in parola i suddetti dati informativi.
17. Inoltre, tutti gestori dei centri di raccolta (siano essi pubblici o privati) sono obbligati alla compilazione e all'invio del Mud nonché alla tenuta del registro di carico e scarico per attività di raccolta, alla conservazione di entrambi i documenti, in aggiunta alla tenuta delle schede introdotte dal D.M. 8 aprile 2008, come modificato.
18. Qualora a seguito di verifiche effettuate dai competenti organi di controllo venga accertata una gestione del centro di raccolta difforme dal D.M. 08 aprile 2008, il relativo comportamento risulterà perseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 256 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).
19. Il gestore del centro di raccolta garantirà un'adeguata informazione ai cittadini circa l'esistenza del centro stesso e le modalità di conferimento in esso praticate. Tale azione può esser fatta mediante, ad esempio, affissione di comunicati presso la sede del Comune o volantinaggio da effettuarsi alle utenze o affissione di manifesti negli spazi appositi lungo le strade.
20. Resta fatto salvo l'obbligo della tenuta, presso il centro di raccolta, di un "apposito registro" così come previsto dall'Art. 29 della L. R. 3/2000, che si ricorda essere documento diverso dal "registri di carico scarico" di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/06 – opportunamente integrato con le informazioni richieste dalle Schede allegate al D. M. 8 aprile 2008 s. m. ed i. – qualora il centro di raccolta sia legittimato a ricevere tipologie di rifiuti urbani contraddistinte da codici diversi da quelli di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 al D M. 8 aprile 2008 s. m. ed i.
